



PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE N. 41 DEL 28/04/2022

OGGETTO: INIBIZIONE ALLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE PER MANCATA REVISIONE

IL CONSERVATORE

Richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 8 del 13 gennaio 2020, relativa alla propria nomina a Conservatore del Registro delle Imprese di Pisa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 21 del 27 gennaio 2020;

Visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c. presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Visto il D.P.R. del 7 dicembre 1995 n. 581 (regolamento di attuazione del Registro delle Imprese);

Vista la L. 7-8-1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Vista la legge 3 febbraio 1989 n. 39 "*Modifiche ed integrazioni alla L. 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore*" come modificata dall'art 18 della legge 5 marzo 2001, n.57;

Visto il D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59 con cui, tra l'altro, viene soppresso il ruolo agenti affari in mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Richiamato il Decreto 26-10-2011 del Ministero dello Sviluppo Economico "*Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*";

Atteso che, nel corso del 2021, l'Ufficio del Registro delle Imprese ha provveduto ad avviare la procedura di revisione di cui all'art. 7 comma 1 del decreto citato, in base al quale "*L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto*";

Visto l'elenco estratto dal Cruscotto Qualità del Registro Imprese nel quale veniva data evidenza di tutti i soggetti operanti nel settore che avevano presentato la SCIA di inizio attività (o documento equiparabile ai fini della revisione) non oltre il 2017, senza che fosse successivamente pervenuta altra istanza valutabile quale conferma dei requisiti posseduti;

Tenuto conto che tali soggetti sono stati raggiunti dalla comunicazione di avvio del procedimento di verifica dinamica a mezzo PEC (se presente e attiva sulla posizione



dell'impresa) o a mezzo raccomandata A/R (quando non disponibile l'indirizzo elettronico certificato), mediante la quale si richiedeva la presentazione entro congruo termine dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività e si informava della eventuale inibizione dell'attività quale conseguenza del mancato adempimento;

Considerato infatti nello specifico che, come precisato nella comunicazione, la mancata trasmissione dell'autocertificazione avrebbe integrato la fattispecie prevista dall'art. 7 comma 2, a mente del quale *"(...) Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento (...)"*;

Rilevato, altresì, che nel frattempo non è pervenuta l'istanza telematica richiesta contenente l'autocertificazione da parte delle imprese rappresentate nell'allegato A, di cui al presente provvedimento (identificabili con il proprio numero di REA di iscrizione al Registro Imprese di Pisa) e che, pertanto, si rende necessario procedere all'adozione di un provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di agente rappresentante di affari in mediazione;

DETERMINA

- l'inibizione alla continuazione dell'attività di agente di affari in mediazione per le imprese di cui all'allegato A della presente determinazione, individuate con il relativo numero REA, per i motivi espressi in narrativa;
- di annotare nel Repertorio Economico Amministrativo delle rispettive imprese la menzione afferente l'inibizione alla continuazione dell'attività;

DISPONE

- di rendere disponibile presso l'Ufficio del Registro delle Imprese la documentazione concernente il procedimento in oggetto, nonché la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

Avverso il presente provvedimento gli interessati hanno facoltà di presentare ricorso gerarchico al competente ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica entro 30 giorni dalla conoscenza dello stesso (art. 8 comma 2 D.M. 26/10/2011)

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Marzia Guardati)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.